

BGer 1P.140/2003 vom 25. März 2003

Bundesgericht, 2003-03-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.140_2003

FR: TF 1P.140/2003 du 25 mars 2003

IT: TF 1P.140/2003 del 25 marzo 2003

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).

E. 1.1

Secondo l' art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate. Il presente gravame non adempie queste esigenze, le critiche formulate contro la sentenza impugnata essendo di carattere appellatorio, e quindi inammissibili (cfr. DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d).

E. 1.2

Il ricorrente fa invero valere una pretesa violazione del principio "in dubio pro reo". Riferito, come è qui il caso, alla valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina tuttavia l'eventuale violazione di questo principio dal ristretto profilo dell'arbitrio e può quindi intervenire unicamente qualora il giudice condanni l'imputato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza. Il giudice non incorre per contro nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corrispondano alla versione dell'istante e siano comunque sostenibili nel risultato (DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2).

Il ricorrente, che non si confronta con chiarezza e precisione con le motivazioni addotte dai Giudici cantonali, non dimostra per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 128 I 273 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 2a e rispettivi rinvii). Né egli spiega, con una motivazione conforme all' art. 90 OG e alla giurisprudenza, perché la CCRP avrebbe in modo arbitrario ritenuto le censure ricorsuali sostanzialmente irricevibili (cfr. DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Limitandosi ad esporre, anche in questa sede, la propria versione dei fatti e isolando dal contesto singoli indizi, segnatamente il mancato ritrovamento del coltello, è quantomeno dubbio che il ricorrente fornisca un'argomentazione conforme alle citate esigenze. Il quesito non deve tuttavia essere esaminato ulteriormente, essendo il ricorso comunque infondato.

E. 2

Sia il primo Giudice sia la CCRP hanno infatti tenuto conto del mancato ritrovamento del coltello dopo la colluttazione, su cui insiste essenzialmente il ricorrente anche in questa sede. Essi hanno però fondato la colpevolezza dell'accusato sul complesso delle prove disponibili, in particolare sulle concordanti deposizioni di altri detenuti presenti nel locale, sul fatto che tre di loro avevano notato il coltello nelle mani dell'accusato, sulla localizzazione e natura delle ferite subite dagli interessati, confermate da certificati medici. Senza incorrere nell'arbitrio la Presidente della Corte delle assise correzionali prima, la Corte cantonale poi, hanno quindi ritenuto la versione dei fatti resa dalla vittima confortata dagli ulteriori indizi, segnatamente dalle dichiarazioni di testimoni e da riscontri medici, e l'hanno di conseguenza privilegiata rispetto alla tesi dell'accusato, che non aveva nemmeno saputo dare una spiegazione plausibile del suo ferimento alla mano.

Nelle esposte circostanze, vista la valutazione globale e oggettiva degli indizi già da parte del primo Giudice, la Corte cantonale poteva, senza insopprimibili dubbi, ritenere l'accusato colpevole dei fatti imputatigli, nonostante il successivo mancato ritrovamento del coltello.

E. 3

Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta essendo il gravame sin dall'inizio manifestamente privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.